



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2501 di data 18 giugno 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Stazione sciistica n. 11/1/10 "BELVEDERE";

- realizzazione di un edificio da destinare a deposito attrezzature per la gestione della skiarea del Belvedere, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - geom. Gianfranco MITTEMPERGER | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - dott.ssa Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 marzo 2018, con la quale la S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un edificio seminterrato con funzioni di deposito attrezzature in loc. Gardecia, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, datati marzo 2018, a firma Alessandro Rizzi.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori consistono nella realizzazione di un manufatto in calcestruzzo articolato su un unico piano destinato a deposito delle attrezzature per la gestione invernale della skiarea, uno spogliatoio con bagno per i dipendenti e un piccolo ufficio. La localizzazione del manufatto con sedime sostanzialmente rettangolare è in prossimità della stazione di monte della telecabina "Pian Frataces".

Preso atto che con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2331 di data 5 giugno 2017, era stata rilasciata autorizzazione a realizzare un deposito seminterrato di analoghe proporzioni in prossimità della stazione di monte della seggiovia "Belvedere", e che la nuova localizzazione viene ritenuta più idonea per la gestione della skiarea. Per tale viene ravvisata la necessità di revocare il precedente provvedimento di rilascio di autorizzazione.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2331 di data 5 giugno 2017;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ad eseguire i lavori per la realizzazione di un edificio seminterrato con funzioni di deposito attrezzature in loc. Gardecia, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - il riporto di terreno sopra la copertura del manufatto dovrà essere eseguito con andamento irregolarmente ondulato;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;

- in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 6. di revocare la precedente autorizzazione rilasciata con propria deliberazione n. 2331 di data 5 giugno 2017;
 7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/fr